

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 085 DEL 04.03.2013

OGGETTO: U.T. – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONE DI TERRENO COSTITUENTE SEDIME DI VIA DELLE ROGGIE.

L'anno duemilatredici il quattro del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

U.T. – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONE DI TERRENO COSTITUENTE SEDIME DI VIA DELLE ROGGIE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 268 in data 20 marzo 1990 il Comune di Biella ha adottato il progetto definitivo di Variante Generale al Piano per l'Edilizia Economica Popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni e di contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 705 in data 9 aprile 1991 si è provveduto a localizzare e ad assegnare aree P.E.E.P. in diritto di superficie ai sensi dell'art. 3 della legge 247/74 alla società "IMPRESE EDILI BIELLESI CONSORZIATE s.r.l." per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica finanziato con le disponibilità previste dalla legge 5 agosto 1987 n. 457 – sesto biennio comprese nel Comparto A – Via Torino (lotti 5° - 5b – 5c),
- che con atto rogito notaio Ghirlanda in data 28 gennaio 1992 rep. 39600/3877 reg. a Biella il 14 febbraio 1992 al n. 607 è stata stipulata la convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1871 n. 865 , le cui condizioni generali ed uniformi destinate a formare il contenuto necessario e comune a tutte le convenzioni relative alla concessione del diritto di superficie sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 297 in data 21 marzo 1990, regolante l'assegnazione in diritto di superficie dell'area P.E.E.P.in Biella compresa nel Comparto A – Via Torino per la realizzazione di intervento in edilizia residenziale pubblica finanziato dalla legge 457/78 – sesto biennio (lotti 5a - 5b – 5c);
- che l'art 5 della citata convenzione prevede l'esecuzione da parte del concessionario delle opere di urbanizzazione primaria, costituite da parte della sede stradale di Via delle Roggie;
- che le opere previste sono state regolarmente eseguite e destinate alla pubblica viabilità;
- che non è mai stato perfezionato il trasferimento al demanio stradale della porzione di terreno distinto al N.C.T. del Comune di Biella al **Foglio 56** mappale. **837**, area urbana di mq. 662, sulla quale sono state realizzate opere citate e costituite da oltre venti anni sede stradale di Via delle Roggie;
- che l'art. 31-comma 21-della legge 23-12-1998 n. 448 dà facoltà agli Enti locali di disporre, con proprio provvedimento,l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari;
- che con nota in data 24 gennaio 2013 prot. 5070 il sig. Gilberto Fileppo, Amministratore del Gruppo Condominiale Terzo Principe, intestatario dell'area , ha fornito il proprio consenso all'accorpamento della stessa al demanio stradale;

Dato atto che non risultano a carico dell'Amministrazione Comunale spese aggiuntive né dirette né indirette in quanto la procedura non prevede costi amministrativi e non sono previsti oneri manutentivi aggiuntivi essendo l'area già di fatto utilizzata e mantenuta dal Comune di Biella;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di disporre l'accorpamento al demanio stradale della porzione di terreno distinte al N.C.T. del Comune di Biella al *Foglio 56* mappale. 837 area urbana di mq. 662, dando atto che la stessa costituisce sede stradale di Via delle Roggie, già classificata nell'elenco delle strade vicinali di questo Comune
 2. di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a provvedere alla registrazione ed alla trascrizione del presente provvedimento, nonchè alla voltura catastale relativa.
-